

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3392 del 06/07/2021
Oggetto	D.LGS. 152/2006, LR N. 13/2015 <i>ç</i> SOCIETA' HERA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE CARLO BERTI PICHAT N.2/4 - RINNOVO ISCRIZIONE AL NUMERO 8 DELL'ELENCO PROVINCIALE DEI GESTORI DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE CHE HANNO EFFETTUATO LA COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SMI PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI NELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN COMUNE DI MASSA LOMBARDA, VIA ARGINE SAN PAOLO
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3501 del 05/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno sei LUGLIO 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

**OGGETTO: D.LGS. 152/2006, LR N. 13/2015 – SOCIETA' HERA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE CARLO BERTI PICHAT N.2/4 - RINNOVO ISCRIZIONE AL NUMERO 8 DELL'ELENCO PROVINCIALE DEI GESTORI DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE CHE HANNO EFFETTUATO LA COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SMI PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI NELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN COMUNE DI MASSA LOMBARDA, VIA ARGINE SAN PAOLO**

**IL DIRIGENTE**

RICHIAMATO il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152*, parte terza - titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi e in particolare l'art. 110 "Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane" che al comma 3 stabilisce:

*"Il Gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'articolo 124, è comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all'art. 101, comma 1 e 2, i seguenti rifiuti e materiali, purchè provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati:*

- a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;*
- b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'art.100, comma 3;*
- c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente;"* ;

e inoltre:

– la *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, in particolare il par. 6) Trattamento di rifiuti costituiti da acque reflue;

VISTI:

- ✓ la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- ✓ la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- ✓ in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative nelle materie ambientali previste dall'art. 14, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e), sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- ✓ la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui la Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente assicura le funzioni di autorizzazione in materia ambientale;
- ✓ la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad Arpae dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di Arpae con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la richiesta del 30/07/2020 acquisita da Arpae con PG 110412 del 30/07/2020 inoltrata dall'ing. Martinini Pierpaolo, in qualità di Responsabile Fognatura e Depurazione Romagna di HERA S.p.A., con sede legale in Bologna, viale Carlo Berti Pichat n.2/4, relativa al rinnovo dell'iscrizione di HERA S.p.A., al numero 8 dell'elenco provinciale dei Gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n.152/2006 e smi, per l'impianto di trattamento sito in Massa Lombarda, via Argine San Paolo, al fine di trattare presso l'impianto i rifiuti indicati al comma 3, dell'art. 110 del D.Lgs. n.152/2006;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica Arpae n. 21102/2020, emerge che:

- con determina dirigenziale n. DET-AMB-2017-4818 del 27/07/2017 del SAC di Ravenna di Arpae veniva rinnovata alla società HERA S.p.A., avente sede legale in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 (soggetto individuato dall'Ambito Territoriale Ottimale di Ravenna quale affidatario del Servizio Idrico Integrato), l'iscrizione al n. 8 dell'elenco provinciale dei gestori di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che hanno effettuato la comunicazione di cui all'art. 110, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, per il trattamento di rifiuti nell'impianto di depurazione sito in Massa Lombarda, via Argine San Paolo, fino alla data del 27/07/2021;
- con nota prot. HERA n. 65484 del 30/07/2020 (acquisita da Arpae con PG 110412 del 30/07/2020) HERA S.p.A. ha presentato istanza di rinnovo dell'iscrizione sopra richiamata, ai sensi dell'art. 110, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, per il trattamento presso l'impianto di depurazione sito in Massa Lombarda, via Argine San Paolo, di rifiuti indicati all'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006 e smi;
- dalla suddetta istanza di HERA S.p.A. e dalle dichiarazioni in essa contenute si evince che non sono cambiate le tipologie e le quantità di rifiuto trattato rispetto alla precedente comunicazione effettuata nel 2017 ai sensi dell'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006 e smi e oggetto del provvedimento di iscrizione n. DET-AMB-2017-4018 del 27/07/2017 di cui sopra. Inoltre dalle dichiarazioni contenute nell'istanza si evince che sono tuttora rispettate le condizioni per esercire l'attività indicate dalla DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 al punto 2 del par. 6) Trattamento di rifiuti costituiti da acque reflue;
- per lo scarico di rete fognaria pubblica mista, proveniente dal depuratore di Massa Lombarda (codice agglomerato ARA0198) e recapitante nello scolo Treppiedi, dopo trattamento presso il depuratore sito in via Argine San Paolo, la società HERA S.p.A. è in possesso dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata da Arpae ai sensi del DPR 59/2013 n. DET-AMB-2021-2693 del 27/05/2021, che è relativa anche al sistema fognario dell'agglomerato di Massa Lombarda (ARA0198) afferente al depuratore. La suddetta AUA ha scadenza al 27/05/2036;

DATO ATTO che sono stati assolti gli obblighi derivanti delle disposizioni di cui al libro II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, inerenti la documentazione antimafia con la dichiarazione di HERA s.p.a. datata 31/10/2013 (PG Provincia 83878 del 7/11/2013) di essere società controllata dai Comuni e che la situazione rientra nell'art. 83, comma 3, lettera a, del DLgs 159/2011;

CONSIDERATO che il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere al rinnovo dell'iscrizione di HERA S.p.A. al n. 8 dell'elenco provinciale dei gestori di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che hanno effettuato la comunicazione di cui all'art. 110, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, per il trattamento di rifiuti nell'impianto di depurazione sito in Massa Lombarda, via Argine San Paolo, fissando condizioni e prescrizioni in continuità con l'iscrizione di cui al provvedimento n. DET-AMB-2017-4818 del 27/07/2017;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Rossi Miria, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna di Arpae:

## **DETERMINA**

1. DI RINNOVARE l'iscrizione di HERA S.p.A., con sede legale in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 (Codice Fiscale/P.IVA BO 04245520376), al numero 8 dell'elenco provinciale dei gestori di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che hanno effettuato la comunicazione di cui all'art. 110, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, per il trattamento di rifiuti nell'impianto di depurazione sito in Massa Lombarda, via Argine San Paolo, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

1.a) l'attività oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto di depurazione di acque reflue urbane solo per i rifiuti di cui alla lettera c) dell'art. 110, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con riferimento alle seguenti tipologie:

*II. Materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente*

<b>Codice EER</b>	<b>Descrizione dei rifiuti</b>
<b>19 08</b>	<b><i>Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti</i></b>
19 08 05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

1.b) il quantitativo complessivo annuo di rifiuti da trattare che il gestore può accettare nell'impianto in oggetto è di **7.000 mc/anno**;

1.c) i rifiuti di cui al precedente punto 1.a) dovranno provenire dall'ambito territoriale ottimale come definito dalla L.R. 23 del 23/12/2011 e s.m.i., nel rispetto di quanto previsto dalla pianificazione in materia di rifiuti;

1.d) all'impianto vanno conferite solo le tipologie di materiali, liquami e rifiuti indicati al precedente punto 1.a) e in quantitativi nei limiti della capacità residua dell'impianto valutata in rapporto al bacino d'utenza dell'impianto e alle esigenze di collettamento delle acque reflue urbane non ancora soddisfatte, in quanto l'utilizzo dell'impianto per il trattamento delle acque reflue urbane è da ritenersi comunque prioritario. In ogni caso l'alimentazione dei rifiuti nella linea fanghi del ciclo depurativo deve essere bilanciata e correlata all'effettiva capacità di trattamento in quel periodo;

1.e) pur essendo minimale l'impatto dell'immissione dei rifiuti nella linea fanghi sulla capacità depurativa della linea acque, va garantito il costante monitoraggio della capacità residua di trattamento dell'impianto che si intende utilizzare ai sensi dell'art. 110, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06;

1.f) sui rifiuti conferiti il gestore deve garantire periodici autocontrolli per verificare la composizione e la compatibilità con il processo di trattamento;

1.g) non deve essere compromesso il riutilizzo dei fanghi prodotti;

1.h) non deve essere compromesso il rispetto dei valori limite di emissione allo scarico finale del depuratore nonché il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico recettore dello scarico finale del depuratore;

1.i) È fatto comunque obbligo del rispetto dell'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

1.j) dovranno essere rispettate le metodologie di trattamento e controllo descritte nella relazione tecnica allegata alla comunicazione, previste dalle procedure operative di Hera S.p.A. ;

1.k) va data immediata comunicazione ad Arpa e – Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale - di ogni situazione di emergenza che si venisse a creare a causa del trattamento dei rifiuti oggetto della presente iscrizione;

1.l) dovrà essere effettuata nuova comunicazione qualora si modificano le condizioni descritte nella comunicazione oggetto del presente atto (prot. HERA n. 65484 del 30/07/2020);

1.m) qualora le condizioni di cui sopra non siano rispettate Arpa e si riserva di intervenire a termini di legge;

2. DI FISSARE la validità della presente iscrizione fino al **27/05/2036**, che concide con la scadenza dell'AUA vigente per l'attività di depurazione e di gestione del sistema delle reti fognarie dell'agglomerato. L'iscrizione è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita comunicazione ai sensi dell'art. 110, comma 3, del D.Lgs 152/06 e smi, ai fini del rinnovo dell'iscrizione. Si precisa che la comunicazione deve contenere le informazioni aggiornate sulla capacità residua di trattamento dell'impianto, sulle modalità di immissione dei rifiuti e dei materiali nell'impianto, sui metodi di pretrattamento adottati, secondo quanto stabilito dalla DGR 1053/2003 al par. 6.3;
3. DI DARE ATTO che il Servizio Territoriale Arpae di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del SAC di Ravenna;
5. DI TRASMETTERE la comunicazione di avvenuto rilascio del presente provvedimento alla Società interessata, allegando l'atto rilasciato, previa verifica di assolvimento dell'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo;
6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e al Servizio Territoriale di Arpae, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA

*Dott. Fabrizio Magnarello*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**